CAMERA DEI DEPUTATI N. 3331-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **BUZZI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 dicembre 1974 (*Stampato n. 1792*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 dicembre 1974

—

Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

*Presentata alla Presidenza il **14** febbraio 1975*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto con legge 30 luglio 1973, n. 477, il Parlamento delegava il Governo della Repubblica ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, « uno o più decreti con valore di legge ordinaria » concernenti lo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.

In virtù di tale delega in data 31 maggio 1974 sono stati emanati i seguenti decreti:

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 su: Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, su: Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna. secondaria e artistica;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418, su: Corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, su: Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e profesionale ed istituzione dei relativi istituti;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, su: Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche.

Nei termini stabiliti dall'articolo 1 della citata legge n. 477, pur avendo fatto fronte alla maggior parte della vasta e complessa materia cui si riferiva la delega, il Governo non ha potuto provvedere alle particolari norme di stato giuridico del personale scolastico della Valle d'Aosta, al necessario adeguamento della disciplina degli organi collegiali e dello stato giuridico del personale direttivo e docente di particolari tipi di scuola secondo quanto previsto al comma *a*) dell'articolo 1 della legge di delega, nonché all'estensione e adattamento della normativa riguardante gli organi collegiali e lo stato giuridico del personale alle istituzioni scolastiche italiane all'estero.

Con il disegno di legge all'esame si propone una proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge di delega n. 477 al fine di consentire l'emanazione dei decreti aventi valore di legge ordinaria relativi appunto alle « istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità » nonché all'attuazione « dei commi terzo e quarto dell'articolo 19 della stessa legge n. 477 ».

La proroga, prevista sino al 30 giugno 1975, dovrebbe pertanto riferirsi, secondo il disegno di legge, alle istituzioni scolastiche di educazione speciale (istituti per minorati sensoriali o psichici) e alla « delimitazione degli organici delle scuole primarie, secondarie e artistiche della Val d'Aosta e inquadramento del relativo personale » con estensione al medesimo delle norme di stato giuridico e altro previste per tutto il personale della scuola statale.

La Commissione ottava ha espresso, a maggioranza, parere favorevole all'approvazione del provvedimento di proroga riconoscendone l'obiettiva motivazione e l'urgenza.

La stessa maggioranza nell'esprimere voto favorevole ha ritenuto che trattandosi di proroga debba farsi riferimento ai princìpi e ai criteri indicati nella legge di delega n. 477 e che l'adattamento della disciplina degli organi collegiali alle esigenze delle istituzioni speciali – di cui al numero 1 dell'articolo unico del disegno di legge – debba intendersi nel senso di quelle particolari esigenze che sono proprie della natura e delle caratteristiche strutturali delle istituzioni a cui ci si riferisce.

In tal senso la maggioranza della Commissione ha ritenuto di respingere le obiezioni del gruppo comunista anche per quanto riguarda materie concernenti tali istituzioni speciali che ricadano nella competenza delle Regioni.

È da notare infine che l'urgenza del provvedimento – già approvato nel testo attuale dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 dicembre 1974 – ha consigliato la stessa maggioranza a proporne l'approvazione alla Assemblea prendendo atto della dichiarazione fatta dal rappresentante del Governo che è sua ferma intenzione provvedere, con legge ordinaria, per quanto concerne le istituzioni scolastiche all'estero e il personale che in esse opera.

Va rilevato essere opinione di tutta la Commissione che il problema delle istituzioni scolastiche all'estero riveste caratteri di gravità e di urgenza per cui ne deve essere comunque assicurata la soluzione per la via più rapida possibile.

Il relatore, nel rendere edotta l'Assemblea del significato del provvedimento e dei pareri manifestati in sede di esame del medesimo presso l'ottava Commissione della Camera, si associa nel raccomandare la sollecita approvazione del disegno di legge.

BUZZI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

È prorogato al 30 giugno 1975 il termine di cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per l'emanazione dei decreti con valore di legge ordinaria recanti norme per:

1) l'adattamento della disciplina degli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto e dello stato giuridico del personale direttivo e docente alle esigenze delle istituzioni scolastiche che perseguono particolari finalità, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 della stessa legge n. 477;

2) l'attuazione dei commi terzo e quarto dell'articolo 19 della stessa legge n. 477.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.